



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità
Area Gestione Patrimonio

Estratto dal

Regolamento di Ateneo per la concessione in uso temporaneo degli spazi e delle aule

Premessa

L'Università degli Studi di Torino può concedere in uso temporaneo aule, spazi e locali propri sia a soggetti e strutture interni sia a soggetti esterni, pubblici o privati, **assicurando prioritariamente** lo svolgimento delle **attività didattiche** dell'Ateneo.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le finalità per le quali il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo degli spazi che l'Università degli Studi di Torino (di seguito 'Università') può mettere a disposizione sono le seguenti:
 - a. **attività istituzionali e/o di carattere culturale e scientifico** promosse e organizzate da soggetti e strutture interni all'Università
 - b. **attività istituzionali e/o di carattere culturale e scientifico co-promosse** da soggetti e strutture interni ed esterni all'Università
 - c. **attività promosse e organizzate da soggetti esterni**, pubblici o privati (internazionali, nazionali o locali), compatibilmente con le finalità istituzionali e la tutela dell'immagine dell'Università
 - d. **formazione del personale di Ateneo**
 - e. **iniziative culturali, sportive o ricreative**, comunque di interesse della comunità universitaria, organizzate:
 - i. dalle associazioni del personale (per esempio, circolo ricreativo, gruppo musicale, ecc.)
 - ii. dalle associazioni e le rappresentanze studentesche dell'Università regolarmente iscritte all'Albo delle Organizzazioni studentesche (come previsto dal Regolamento delle Organizzazioni studentesche Decreto Rettorale 2732 del 02/07/2018).
 - f. **riprese fotografiche, cinematografiche o multimediali**, anche promosse da soggetti terzi, pubblici o privati, a condizione che siano **compatibili con le finalità istituzionali e la tutela dell'immagine dell'Università**
 - g. **mostre**
2. Il presente regolamento è vincolante per tutte le Strutture dell'Università.
3. È esclusa qualsiasi attività che, a insindacabile giudizio dell'Università, possa ritenersi per i suoi contenuti e/o forme espressive e/o organizzative:
 - a. **lesiva dei valori e dell'immagine dell'Università**
 - b. **dedicata a contenuti palesemente pseudoscientifici o antiscientifici**
 - c. **mancante del pluralismo etico, politico e culturale e irrispettosa** dei principi della **Costituzione** della Repubblica Italiana